




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Enrico D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di I grado iscritte ai nn. **R.G. 19039/2014 e 5161/2015**, trattenute in decisione all'udienza del 18.12.2019, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promosse

DA

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████ domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Firenze, ██████████;

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

██████████ S.R.L., in persona del curatore p.t., con l'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, ██████████;

CONVENUTO-OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“in tesi: accertato e rilevato che la “garanzia” di cui alla scrittura del 5 – 6.10.2010, come integrata con successiva scrittura del 21 – 29.3.2011, è inesistente e/o invalida per (i) difetto di causa in quanto garanzia di “esigibilità”, e/o (ii) per inesistenza del credito garantito, e/o (iii) per assorbimento della “garanzia” in ragione delle ulteriori fideiussioni rilasciate dall'Arch. ██████████, e/o (iv) per prescrizione del credito garantito, per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'Arch. ██████████ nei confronti della società Il ██████████ S.r.l. e dunque accogliere l'opposizione al d.i. n. 3014/2015 e conseguentemente revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, in ipotesi: accertata e rilevata l'inefficacia della “garanzia” di cui alla scrittura del 5 – 6.10.2010, come integrata con successiva scrittura del 21 – 29.3.2011, per mancato avveramento delle condizioni sospensive ivi contemplate, per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'Arch. ██████████ nei*

